Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione e ricerche

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP31

Dossier n° 207 - Schede di lettura
3 novembre 2026

Dall'accordo di Parigi alla COP31

L'accordo di Parigi

Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21 dell'UNFCCC, acronimo dell'inglese *United Nations Framework Convention on Climate Change*), con l'obiettivo di pervenire alla firma di un **accordo volto a regolare il periodo post-2020**. Tale accordo, adottato con la decisione 1/CP21, definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura **ben al di sotto dei 2°C** e il perseguimento degli **sforzi di limitare l'aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali**.

L'accordo di Parigi si inquadra nella cornice più ampia definita dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il programma d'azione adottato all'unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e si integra con i traguardi dell'Agenda, a partire dall'obiettivo 13 "Lotta contro il cambiamento climatico". In particolare, l'Accordo di Parigi definisce nel dettaglio i contenuti del sotto-obiettivo 13.2 dell'Agenda 2030, che richiede di "integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali".

L'accordo di Parigi prevede che ogni Paese, al momento dell'adesione, comunichi il proprio "contributo determinato a livello nazionale" (***NDC - Nationally Determined Contribution***) con l'obbligo di perseguire conseguenti misure per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo.

L'Accordo di Parigi è **entrato in vigore il 4 novembre 2016** (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.

L'Italia ha ratificato l'accordo di Parigi con la legge n. 204/2016. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato **in vigore per l'Italia l'11 dicembre 2016**.

L'NDC dell'UE

Dopo la presentazione della Comunicazione sul "Quadro Clima-Energia 2030", il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono gli obiettivi per il periodo 2021-2030 e che costituiscono l'NDC dell'UE (che prevede un'obiettivo di riduzione del 40% rispetto all'anno 1990). Tale NDC è stato però modificato in seguito ai nuovi obiettivi posti nell'ambito del "*Green Deal* europeo" e dal cd. pacchetto "*Fit for 55%*": il 16 ottobre 2023 il Consiglio dell'UE ha approvato la presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) dell'NDC aggiornato dell'UE, che recepisce il nuovo obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 (tale NDC sostituisce il precedente aggiornamento dell'NDC operato nel dicembre 2020 e che già era volto ad adottare l'obiettivo del 55%).

Tale NDC è stato ulteriormente aggiornato pochi giorni prima dell'inizio della COP30. Il nuovo NDC dell'UE stabilisce una **riduzione delle emissioni nette di gas serra del 66,25-72,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2035**.

L'esito della COP30

La XXX Conferenza delle Parti (COP30) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che funge da riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi, si è svolta a Belem (Brasile) dal 10 al 21 novembre 2025.

Come evidenziato nel comunicato stampa della Commissione europea del 22 novembre 2025, "le Parti della COP hanno concordato il Global Mutirão con l'obiettivo di uno sforzo unito e collettivo per implementare soluzioni climatiche comuni per questo Pianeta".

Il Ministro dell'ambiente (come riportato nel comunicato stampa del Ministero del 24 novembre 2025) ha sottolineato che il risultato raggiunto alla COP30 "è una mediazione tra tante posizioni ma è importante che

si sia raggiunto questo obiettivo, che mantiene il percorso definito alla COP28 di Dubai per quanto riguarda il target climatico, mantiene quello di COP29 a Baku per l'impegno all'adattamento nei vari territori", che "in un momento geopolitico quale quello attuale" l'intesa trovata "era l'unica soluzione fattibile" e che questa "deve essere vista positivamente, con soddisfazione".

Il rapporto dell'ONU sull'aumento delle temperature

Nel recente rapporto pubblicato dall'UNEP (*United Nations Environment Programme*) e intitolato Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return, viene evidenziato che sebbene la Comunità internazionale abbia compiuto progressi nella lotta ai cambiamenti climatici, l'azione globale per ridurre le emissioni di gas serra non è stata abbastanza rapida da evitare che il riscaldamento globale superi di 1,5 °C i livelli preindustriali nei prossimi anni, che era l'obiettivo centrale a lungo termine dell'Accordo di Parigi.
Secondo tale rapporto, anche uno scenario ottimistico, basato sugli impegni governativi attuali prevede un picco di aumento della temperatura di 1,8 °C. Secondo lo stesso rapporto, il superamento dei limiti previsti implica che questo obiettivo debba ora essere perseguito dall'alto, adattandosi al contempo agli impatti dei cambiamenti climatici. Ciò, per l'UNEP, significa rispettare e superare, non revocare, gli impegni esistenti e al contempo accelerare le misure di mitigazione e adattamento: "*with unprecedented action it is possible to minimize and adapt to the impacts of exceedance and return to 1.5°C (...) To do so, the world must get onto an 'overshoot, peak and decline' pathway that holds temperature rise to the lowest level possible, then brings it down by the end of the century, all while taking adaptation actions that reduce vulnerability to the current or expected impacts of climate change. This is by no means an acceptable or preferred pathway; it is simply the best remaining option*".

I principali temi della COP31 di Antalya

La 31ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) si svolgerà dal 9 al 20 novembre 2026 ad Antalya, in Turchia. Tra i principali temi che saranno al centro dei negoziati – come evidenziato nella sezione "COP31" del sito *web* del Ministero dell'ambiente – figurano:

- la discussione sul proseguimento del programma di lavoro sulla mitigazione: come rafforzarne l'efficacia e rendere i dialoghi uno spazio di confronto per accelerare l'azione climatica;
- l'attuazione dell'obiettivo di finanza climatica post 2025 (*new collective quantified goal*) e l'allineamento dei flussi finanziari agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;
- l'implementazione degli indicatori per la qualificazione e quantificazione dell'obiettivo sull'adattamento ai cambiamenti climatici;
- la revisione del programma di lavoro sulla giusta transizione e la definizione di un "meccanismo" per l'attuazione.

Nella citata sezione viene inoltre sottolineato che la Presidenza brasiliana della COP30 presenterà "gli sviluppi sulle due iniziative lanciate dalla decisione 'Mutirão', quali la *Belém Mission 1,5* e il *Global implementation accelerator*, ambedue mirate a colmare il gap tra gli impegni presi dai Paesi attraverso i propri NDC e il perseguimento degli obbiettivi del primo *global stocktake*, e delle due roadmap annunciate a Belém: una dedicata alla transizione dai combustibili fossili in modo giusto ed equo e una relativa all'arresto e all'inversione della deforestazione".

La posizione negoziale dell'UE alla COP31 (a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)

Il 12 ottobre 2026 il Consiglio Ambiente dell'UE ha approvato conclusioni che costituiscono la posizione negoziale generale dell'UE, che sarà rappresentata dalla presidenza irlandese del Consiglio e dalla Commissione europea, alla 31ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP31) di Antalya (Turchia), in programma dal 9 al 20 novembre 2026.

Ribadendo l'urgenza di conseguire gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, in particolare quello di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C, e ricordando che i **cambiamenti climatici** rappresentano una **minaccia esistenziale** per l'umanità, gli ecosistemi e la biodiversità, nonché per la pace e la sicurezza, il Consiglio sottolinea che la COP31 deve segnare un **cambio di passo** nell'attuazione dell'Accordo di Parigi e individua alcune priorità.

Obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C e contributi determinati a livello nazionale

Il Consiglio evidenzia con preoccupazione che **ambizione e attuazione** restano **insufficienti** per limitare il riscaldamento a 1,5°C, che le **emissioni globali** di gas a effetto serra **hanno continuato ad aumentare** e che il riscaldamento di **1,5°C** sarà probabilmente **superato nei prossimi decenni**. Esorta pertanto tutte le parti, in particolare i principali emettitori, a tornare su una traiettoria compatibile con 1,5°C e a ridurre

l'entità e la durata del superamento, indicando nel percorso di **superamento, picco e discesa** (*overshoot, peak and decline*) la migliore opzione residua per riportare l'aumento della temperatura a 1,5°C o al di sotto entro la fine del secolo.

Il Consiglio chiede altresì l'effettiva **attuazione dei contributi determinati a livello nazionale** (NDC) e, alle parti che non l'hanno ancora fatto, di **presentare** i propri prima della COP31, dimostrando progressione, il massimo livello possibile di ambizione e allineamento a un percorso di 1,5°C e alla migliore scienza disponibile. Ribadisce l'importanza dei piani nazionali di adattamento (NAP) e invita le parti a integrare NDC e NAP nei piani nazionali di investimento e nelle piattaforme nazionali, sottolineando l'impegno dell'UE ad aiutare le parti ad attuarli.

Il Consiglio ha approvato il 5 novembre 2025 l'NDC aggiornato dell'UE e dei suoi Stati membri, presentato all'UNFCCC in vista della COP30: prevede una riduzione **indicativa** delle emissioni nette del **66,25-72,5% entro il 2035** rispetto al 1990. Nella stessa sessione il Consiglio ha fissato la propria posizione sul traguardo climatico dell'UE per il 2040 (-90% di emissioni rispetto al 1990), poi reso vincolante dalla modifica della legge europea sul clima (v. *infra*).

In vista della definizione della direzione del **secondo bilancio globale** (**GST-2**), il Consiglio sottolinea la necessità di attuare collettivamente tutti gli esiti del primo bilancio globale (GST-1) e riconosce come input critici, tra gli altri, la settima relazione di valutazione dell'IPCC (Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), le relazioni di UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), IEA (Agenzia internazionale dell'energia) e IRENA (Agenzia internazionale per le energie rinnovabili), le relazioni di sintesi dell'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) su NDC e BTR (Rapporti biennali di trasparenza) e i prodotti della Agenda d'Azione Globale per il Clima.

Mitigazione e adattamento

Il Consiglio considera la **mitigazione** e l'**adattamento complementari** ed essenziali per affrontare i cambiamenti climatici e la **resilienza ai cambiamenti climatici** prerequisito per società ed economie sicure, sostenibili e prospere. Chiede uno spazio adeguato nei negoziati per discutere gli sforzi di mitigazione e si impegna a esplorare modi per rafforzare ambizione e attuazione collegando meglio le strutture esistenti e nuove. Richiama a tal fine il programma di lavoro sulla mitigazione (di cui sottolinea l'importanza di proseguire e rafforzare i lavori alla COP31), la *Belém Mission to 1.5°C*, l'acceleratore globale per l'attuazione, la Agenda d'Azione Globale per il Clima e le tabelle di marcia (*Roadmaps*) della Presidenza della COP30. Invita le parti a rendere operativo il **meccanismo per una transizione giusta**.

Chiede che la COP31 produca un esito che contribuisca a una mitigazione accelerata, in linea con 1,5°C, attraverso una maggiore **elettrificazione pulita** e l'attuazione degli esiti del GST-1: la transizione dai combustibili fossili, la triplicazione delle energie rinnovabili, il raddoppio dei miglioramenti dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni diverse dalla CO_2, in particolare del **metano**, e l'arresto e l'inversione della **deforestazione entro il 2030**. Sottolinea infine che **strumenti efficaci di fissazione del prezzo del carbonio** a livello nazionale sono tra i modi più efficienti ed economicamente efficaci per ridurre le emissioni e hanno il potenziale di reindirizzare i flussi finanziari verso l'azione per il clima.

Da fonti informali si apprende che nel corso dei lavori per la definizione delle conclusioni del Consiglio, l'Italia, insieme alla Bulgaria e all'Ungheria, avrebbe sostenuto con forza la proposta della Polonia di presentare l'elettrificazione come strumento per accelerare la transizione e di ricondurre al quadro del GST1 gli impegni relativi all'uscita dai combustibili fossili, al triplicamento delle rinnovabili e al raddoppio dell'efficienza energetica, per evitare di rimettere in discussione gli esiti del GST1 introducendo nuovi obiettivi.

Il Consiglio riafferma altresì l'impegno dell'UE per il conseguimento dell'**obiettivo globale di adattamento** e per l'attuazione del **quadro degli Emirati Arabi Uniti per la resilienza climatica globale**, strumenti chiave per uno sviluppo resiliente al clima. Ricorda che i sistemi di allerta precoce sono una componente fondamentale della resilienza, in particolare per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) e i Paesi meno sviluppati (PMS).

Transizione energetica

Il Consiglio nota con preoccupazione gli effetti della crisi energetica globale, riconosce l'importanza di una **transizione dai combustibili fossili giusta, ordinata ed equa** e considera la transizione verso le **energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio** e l'efficienza energetica essenziali per garantire sicurezza energetica, accessibilità e disponibilità dell'energia per tutti, rafforzando la resilienza dei sistemi energetici e riducendo le dipendenze strategiche.

Da fonti informali si apprende che nel corso dei lavori, il paragrafo dedicato alla transizione energetica e alla neutralità tecnologica avrebbe generato il confronto più acceso. Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Lettonia, Bulgaria, **Italia**, Austria, Paesi Bassi, Ungheria e Portogallo avrebbero chiesto di mantenere la formula "rinnovabili e a basse emissioni di carbonio", richiamando l'indirizzo delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026 sulle fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e sulla neutralità tecnologica. Germania, Spagna e Lussemburgo avrebbero proposto la formula "energia pulita" e contestato l'inserimento della formula "a basse emissioni di carbonio" nel testo, sostenendo che le formulazioni concordate in sede europea non vadano riprese automaticamente nei negoziati internazionali. La Spagna in particolare avrebbe rilevato una contraddizione tra il richiamo all'uscita dai combustibili fossili e quello alle fonti a basse emissioni, che possono comprendere anche i combustibili fossili con cattura del carbonio.

Trasparenza

Il Consiglio riconosce nel quadro di trasparenza rafforzato un *input* cruciale per il ciclo di ambizione dell'Accordo di Parigi, attende con interesse la presentazione delle **seconde relazioni biennali sulla trasparenza** (BTR) entro il **31 dicembre 2026** e invita le parti che non hanno ancora presentato la prima BTR a farlo il prima possibile.

L'UE ha presentato la prima relazione il 19 dicembre 2024.

Multilateralismo e partnerships

Il Consiglio ribadisce l'impegno dell'UE per il **multilateralismo** e il ruolo centrale dell'UNFCCC e dell'Accordo di Parigi e attende con interesse la discussione sulla **riforma del regime climatico multilaterale**, per rafforzarne efficacia, efficienza, integrità e inclusività. Sottolinea l'importanza della **partecipazione di tutti gli Stati membri** alla COP31 e agli eventi di alto livello collegati, riaffermando il principio di solidarietà tra gli Stati membri.

Da fonti informali si apprende che nel corso dei lavori la preoccupazione espressa da Cipro per i tentativi della Turchia di ostacolare o selezionare la partecipazione degli Stati membri alla COP ha raccolto ampio sostegno, con diversi Stati che hanno espresso solidarietà, tra cui l'**Italia**, e la Grecia che ha sottolineato che la questione riguarda l'unità e la sovranità dell'UE: nessun Paese terzo può decidere quali Stati membri partecipino a consessi internazionali nei quali tutti e 27 devono essere rappresentati su un piano di parità.

Il Consiglio riconosce la crescente importanza della **Agenda d'Azione Globale per il Clima** e accoglie con favore gli sforzi della Presidenza della COP30 per darle maggiore struttura e responsabilità, e il ruolo delle iniziative plurilaterali, come la prima Conferenza sulla transizione dai combustibili fossili di Santa Marta (Colombia). Prende atto della dichiarazione congiunta sull'avvio dell'iniziativa ***Electrify Now*** e attende con interesse la discussione sulle iniziative proposte dalla Presidenza entrante della COP31 in sei ambiti: elettrificazione, rifiuti zero e riduzione del metano, città ed edifici resilienti, industrializzazione verde, sensibilizzazione e *climate implementation bridge*.

Il Consiglio ribadisce infine la ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e le forti preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente.

Finanziamenti per il clima

Ulteriori conclusioni sui finanziamenti per il clima sono state approvate il 9 ottobre 2026 dal Consiglio ECOFIN.

Il Consiglio sottolinea che l'azione per il clima può anche promuovere **opportunità economiche**, tra cui resilienza, competitività, innovazione e sicurezza energetica. Riafferma l'invito a tutti gli attori a lavorare insieme per portare i finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo che sono parte dell'Accordo di Parigi, da tutte le fonti pubbliche e private, ad **almeno 1.300 miliardi di dollari l'anno entro il 2035**. Evidenzia che i finanziamenti internazionali per il clima forniti e mobilitati dai Paesi sviluppati hanno raggiunto **132,8 miliardi di dollari nel 2023** e **136,7 miliardi nel 2024**, superando per il terzo anno consecutivo l'obiettivo di 100 miliardi, e sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri restano, nonostante le sfide di bilancio e geopolitiche, i **maggiori contributori** ai finanziamenti internazionali per il clima.

Il Consiglio ribadisce l'impegno dell'UE e i suoi Stati membri ad attuare il **nuovo obiettivo collettivo quantificato (NCQG)**, compreso l'obiettivo globale di mobilitare **almeno 300 miliardi di dollari l'anno entro il 2035**, e sostiene l'appello a **triplicare almeno i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035**. Insiste inoltre sulla necessità di ampliare la **base dei contributori** per conseguire l'NCQG ed esorta tutti i Paesi che ne hanno la capacità finanziaria a intensificare i loro sforzi.

Richiama il ruolo della **fissazione del prezzo del carbonio** nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili e l'importanza di **sopprimere gradualmente il sostegno ai combustibili fossili**, comprese le **sovvenzioni inefficienti** che non affrontano le questioni della povertà energetica o delle transizioni giuste, tenendo conto dei requisiti giuridici e delle deroghe esistenti. Riconosce che la transizione verso la neutralità climatica richiede un **approccio equilibrato**, che tenga conto di sicurezza energetica, accessibilità economica, efficienza in termini di costi e resilienza.

Il Consiglio sottolinea che il raggiungimento dell'entità di investimenti necessaria dipende in larga misura anche dalla crescita degli **investimenti privati** e dalla mobilitazione dei **finanziamenti nazionali per il clima** e riconosce che il finanziamento di attività nel settore dei combustibili fossili rimane uno dei principali ostacoli al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Evidenzia che i finanziamenti pubblici, compresi i finanziamenti agevolati e il sostegno dei crediti all'esportazione, fungono da catalizzatori per sbloccare i flussi privati a favore della transizione.

Con riferimento alle **banche multilaterali di sviluppo** (MDB), il Consiglio ne sottolinea il ruolo chiave e chiede di proseguirne la riforma, anche per un più forte allineamento all'Accordo di Parigi, salvaguardando la stabilità finanziaria a lungo termine e i *rating* creditizi. Ricorda la dichiarazione congiunta delle MDB alla COP29, in cui si sono impegnate a intraprendere azioni ambiziose per il clima e ad aumentare i finanziamenti in questo settore, ed esprime **preoccupazione per un possibile rallentamento** nell'attuazione di tali impegni, confermando l'impegno degli azionisti UE delle MDB a mantenere ambizione e slancio.

Il Consiglio riconosce che i finanziamenti pubblici internazionali, compresi i finanziamenti altamente agevolati, restano essenziale per i **Paesi più vulnerabili**, in particolare PMS e SIDS, e ribadisce la necessità di migliorare l'**accesso ai finanziamenti**, semplificando le procedure e riducendo gli ostacoli amministrativi, e di aumentare i finanziamenti per l'adattamento. Accoglie con favore i progressi nell'operatività del **Fondo per rispondere alle perdite e ai danni**, compresa la soglia minima di assegnazione per SIDS e PMS.

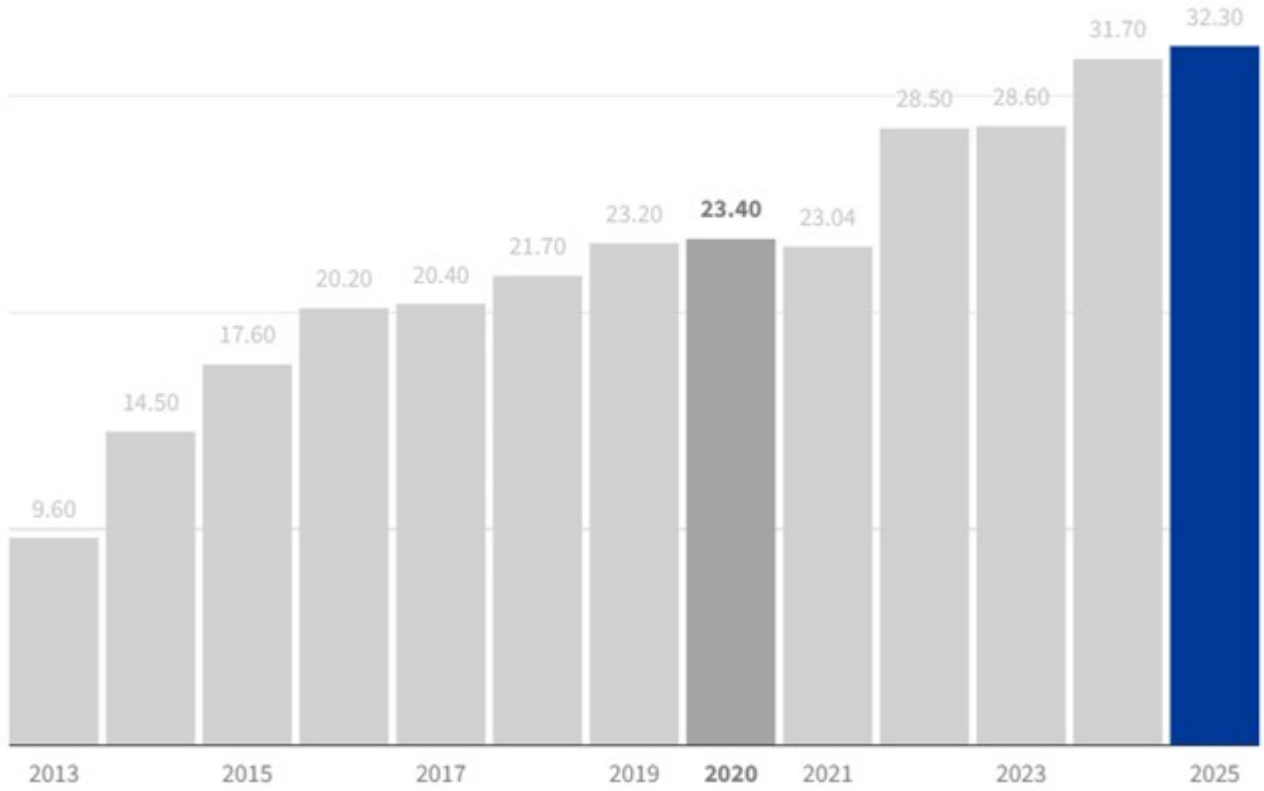
Insiste sulla necessità di razionalizzare l'**architettura finanziaria internazionale** e di rafforzare la collaborazione e l'interoperabilità tra fondi multilaterali per il clima, MDB, banche nazionali di sviluppo, istituzioni di finanziamento per lo sviluppo e settore privato. Incoraggia la ricerca e lo sviluppo di **fonti e strumenti di finanziamento innovativi**, tra cui mercati del carbonio, scambi debito-clima (*debt-for-climate swaps*), garanzie verdi e obbligazioni verdi, salvaguardando la stabilità finanziaria, garantendo trasparenza ed efficacia ambientale ed evitando impatti sproporzionati sulle economie vulnerabili.

Attendendo con interesse la COP31 come opportunità per far progredire l'attuazione degli accordi globali sui finanziamenti internazionali per il clima, il Consiglio sottolinea l'esigenza di prestare attenzione al rispetto degli impegni assunti e di **preservare l'integrità dei risultati già concordati**.

Il contributo dell'UE ai finanziamenti per il clima

L'*addendum* alle conclusioni sui finanziamenti per il clima, approvato dal Consiglio il 29 ottobre 2026, che **sostituisce il paragrafo 13** delle conclusioni del 9 ottobre (con cui il Consiglio aveva chiesto alla Commissione una panoramica dei flussi finanziari internazionali dell'UE per il 2025 da approvare prima della COP31), riporta i dati dei **finanziamenti per il clima** relativi al **2025**.

Nel 2025 l'UE e i suoi Stati membri hanno contribuito con **32,3 miliardi** di euro di **finanziamenti pubblici** internazionali a sostegno dell'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo e hanno mobilitato ulteriori **9,3 miliardi** di euro di **finanziamenti privati**.



I 32,3 miliardi di euro comprendono 4,3 miliardi di euro dal bilancio dell'UE, compreso il Fondo europeo di sviluppo, e 2,7 miliardi di euro dalla Banca europea per gli investimenti. Il dato include i finanziamenti per il clima provenienti dai bilanci pubblici e da altre istituzioni finanziarie per lo sviluppo ed è calcolato sulla base degli impegni per i finanziamenti bilaterali e degli esborsi dei contributi multilaterali, come comunicati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

La cifra di 9,3 miliardi di euro riguarda il sostegno finanziario privato mobilitato attraverso interventi pubblici (ad esempio garanzie, prestiti sindacati, investimenti diretti in società, linee di credito, ecc.) e non include gli importi dei finanziamenti pubblici utilizzati per la mobilitazione di tale sostegno finanziario privato.

La posizione del Parlamento europeo

Il 22 ottobre 2026 il **Parlamento europeo** ha approvato una risoluzione con cui ha fissato le proprie **priorità** in vista della COP31 e in particolare:

- ricorda che l'UE è sulla buona strada per una **riduzione del 54%** delle emissioni al 2030 rispetto al 1990, se gli Stati membri attuano i piani esistenti, ma rileva che i dati preliminari Eurostat indicano un **aumento dell'1%** delle emissioni tra il 2024 e il 2025, e chiede a Stati membri e Commissione di colmare il divario;
- esorta tutte le parti a far avanzare la **tabella di marcia sull'abbandono dei combustibili fossili** concordata alla COP30, chiede all'UE un ruolo guida nei negoziati verso un **trattato di non proliferazione dei combustibili fossili** e piani con scadenze per eliminarne sussidi e produzione;
- sottolinea che il divario tra fabbisogno e **finanziamenti per il clima** è significativo e in crescita. Pur riconoscendo che l'UE e gli Stati membri restano i maggiori fornitori di finanziamenti pubblici, chiede di continuare ad aumentare i contributi, in particolare con **sovvenzioni** e finanziamenti molto agevolati, e mette in guardia dal **doppio conteggio** o dalla riclassificazione di fondi esistenti per raggiungere l'NCQG;
- chiede di accrescere rapidamente i finanziamenti per il **Fondo per rispondere alle perdite e ai danni**, di mantenere l'obiettivo di **triplicare i finanziamenti per l'adattamento entro il 2035** e di rendere rapidamente operativo il **meccanismo per una transizione giusta** concordato alla COP30, accompagnando l'azione per il clima con misure per l'occupazione verde, la riqualificazione e il dialogo sociale.

Alla COP31 parteciperà anche una delegazione di 15 deputati del Parlamento europeo guidata da Lídia Pereira (PPE).

Le politiche climatiche dell'UE (a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)

Gli **orientamenti politici** della **Commissione europea per il periodo 2024-2029** sono orientati al mantenimento degli obiettivi fissati dal *Green Deal*, ma considerano necessario coniugarli con la promozione della **competitività** dell'UE, tenendo conto dei **costi sociali ed economici della transizione**, in linea con quanto sostenuto anche dal rapporto Draghi sul futuro della competitività europea. L'attuale legislatura europea, rispetto alla precedente, è caratterizzata pertanto dalla definizione di una politica climatica che rivolge crescente attenzione all'esigenza di **riconoscere adeguati margini di flessibilità** agli Stati membri e alla necessità di tenere in debita considerazione i significativi cambiamenti economici e globali in atto.

Traguardo climatico dell'Unione per il 2040

Questa tendenza è emersa in primo luogo nell'ambito del processo di revisione del regolamento sul clima per l'introduzione del traguardo climatico intermedio al 2040. Tale processo è stato caratterizzato da **negoziati lunghi e complessi**, durante i quali gli Stati membri e i gruppi politici del Parlamento europeo hanno raggiunto un compromesso volto a rafforzare gli **elementi di flessibilità** già contenuti nella proposta originaria della Commissione europea (v. *dossier* del Servizio RUE), come il principio di **neutralità tecnologica**, il rispetto di una **transizione giusta sul piano sociale** e la necessità di consolidare la **competitività delle imprese europee**. Il testo definitivamente approvato include, ad esempio, anche la **posticipazione** dal 2027 al 2028 della piena operatività del **sistema di scambio di quote di emissioni** nei settori del trasporto su strada, degli edifici e di altri comparti interessati (c.d. **EU ETS 2**).

Revisione delle misure legislative adottate nell'ambito del Green Deal

Sulla stessa linea, con l'avvio della legislatura europea 2024-2029 sono state inoltre annunciate, presentate, e in parte già approvate, modifiche ad alcune importanti misure legislative già adottate in attuazione del Green Deal. Rientrano tra queste la revisione del regolamento sul **meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere** (CBAM), quella della direttiva sul **sistema di scambio di quote di emissioni** (EU ETS), quella del regolamento sui **livelli di emissione di CO_2 dei veicoli leggeri** e quella del regolamento sulla riduzione delle **emissioni di metano** nel settore dell'energia.

Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS)

A seguito di riunioni e iniziative di gruppi di Paesi favorevoli o contrari alla revisione, con alcuni Stati, come l'**Italia**, che ne hanno chiesto anche la **sospensione**, e tenuto conto della maggiore pressione a cui l'industria dell'UE è attualmente sottoposta a causa del mutato contesto geopolitico ed economico, la Commissione europea ha presentato a luglio 2026 un **pacchetto di misure** volto a **modernizzare** il **sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS),** attraverso una modifica dell'insieme degli atti legislativi che lo disciplinano (v. *dossier* del Servizio RUE).

Le modifiche proposte, che saranno oggetto di negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, includono: l'**istituzione** della **Banca per la decarbonizzazione industriale (IDB)** per fornire finanziamenti a progetti di decarbonizzazione industriale; la previsione dell'**obbligo** per gli Stati membri di destinare il **50%**

dei proventi delle aste a specifici **settori prioritari di spesa** per sostenere la decarbonizzazione dei settori inclusi nell'ambito di applicazione dell'EU ETS; la subordinazione dell'**assegnazione gratuita di quote** alla presentazione di **piani per investire nella decarbonizzazione nell'UE** e all'attuazione di tali investimenti; la **posticipazione** dell'**eliminazione** dell'**assegnazione gratuita di quote dal 2034 al 2038** per i **settori** contemplati dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM)**; la graduale **inclusione dell'incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS.**

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Con l'obiettivo di affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a valle e di rendere il processo di decarbonizzazione dell'economia dell'UE sostenibile sotto il profilo dei costi, la Commissione europea ha sottoposto a revisione anche il regolamento sul CBAM.

Ciò è avvenuto prima attraverso l'approvazione di un regolamento di semplificazione nell'ambito del c.d. pacchetto *omnibus* I e poi attraverso la presentazione di una proposta di modifica, su cui sono stati avviati i negoziati interistituzionali, volta, tra l'altro, ad estendere l'ambito di applicazione del meccanismo a una selezione di prodotti a valle. Una proposta di regolamento che istituisce il **Fondo temporaneo per la decarbonizzazione** è stata presentata contemporaneamente per fornire un **sostegno finanziario transitorio** ai settori ad alta intensità di carbonio che fronteggiano il **rischio residuo di rilocalizzazione** delle emissioni (v. *dossier* del Servizio RUE).

Norme in materia di emissione di CO2 dei veicoli

Anche in attuazione del piano d'azione industriale per il **settore automobilistico europeo** e dando seguito alle richieste provenienti da diversi Stati membri, tra cui l'**Italia**, e ai contributi dei portatori di interessi, la Commissione europea ha presentato interventi legislativi che modificano le norme in materia di emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri, **mitigando** alcune **rigidità** e **rafforzando** il **principio di neutralità tecnologica** (v. i *dossier* del Servizio RUE n.92 e n.135).

La Commissione europea ha proposto, tra l'altro, di abbassare dal 100% al **90%** l'**obiettivo di riduzione delle emissioni** previsto a partire dal **2035**, mentre il **10%** rimanente dovrà essere compensato mediante crediti per l'uso di **acciaio a basse emissioni di carbonio** prodotto nell'UE (per un massimo di 7%) e mediante crediti per l'uso di **carburanti rinnovabili sostenibili** (per un massimo di 3%). La proposta in questione sarà oggetto di negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio quando le due istituzioni avranno adottato i rispettivi mandati.

Parallelamente, nell'ambito del più ampio pacchetto di misure dedicate al settore automobilistico, è stata presentata una proposta di regolamento relativo ai veicoli aziendali puliti ed è stato modificato il regolamento sui livelli di prestazione in materia di **emissioni di CO_2** dei **veicoli pesanti** per offrire ai costruttori di veicoli maggiori flessibilità nel conformarsi all'obiettivo per il 2030, lasciando invariato il livello di ambizione.

Riduzione delle emissioni di metano

Il 14 ottobre 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta che modifica il regolamento sulla riduzione delle **emissioni di metano** nel settore dell'energia per rinviare di un anno gli **obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica** per il gas naturale, il petrolio e il carbone per gli **importatori** e, di conseguenza, i relativi requisiti di intensità di metano per gli importatori e i produttori dell'UE.

Tale proposta, su cui il Parlamento europeo ha adottato la procedura d'urgenza, dovrebbe essere adottata entro il 31 dicembre 2026, prima che gli obblighi oggetto di rinvio entrino in vigore.

Il nuovo quadro per la resilienza climatica

Il 27 ottobre 2026 la Commissione ha presentato il **quadro UE per la resilienza climatica**, composto da una comunicazione e una proposta di regolamento.

La proposta stabilisce una traiettoria di riferimento **comune di riscaldamento globale** e le valutazioni dei rischi climatici e i piani di resilienza dell'UE e degli Stati membri dovranno basarsi almeno su questo scenario. La Commissione dovrà adottare un **piano strategico** dell'UE nel 2028 e ogni Stato membro un **piano strategico nazionale unico**, che assorbe gli attuali strumenti di pianificazione dell'adattamento.

L'attività della Camera dei deputati nella c.d. fase di formazione normativa UE in materia di clima

Pressoché tutte le proposte normative presentate in materia di clima a partire dall'insediamento dell'attuale Commissione europea sono state esaminate dalla **XIV Commissione della Camera** ai fini della **verifica di conformità al principio di sussidiarietà**.

In esito all'esame di tali proposte la Commissione per le politiche dell'UE ha adottato in larga misura documenti contenenti una valutazione favorevole sottolineando, tuttavia, che gli obiettivi di decarbonizzazione, seppur condivisibili, dovrebbero essere meglio contemperati con le esigenze di sostenibilità economica e sociale e con la competitività dell'industria europea. In altri casi, come ad esempio con riferimento alle proposte di revisione dell'EU ETS, alla proposta di regolamento sui veicoli aziendali e alla proposta di regolamento sul traguardo climatico dell'UE al 2040, la XIV Commissione ha approvato **pareri motivati** in cui si contesta anche il mancato rispetto del **principio di sussidiarietà**.

Per un approfondimento relativo alla posizione della Commissione XIV in relazione alla proposta di revisione dell'EU ETS si rinvia al paragrafo "Lavori parlamentari recenti o in corso".

Alcuni importanti **documenti programmatici** sono stati inoltre esaminati dalla Commissione competente per il merito ai sensi dell'**articolo 127** del regolamento. È questo il caso del patto per l'industria pulita e del piano d'azione industriale per il settore automobilistico esaminati dalla X Commissione.

Da ultimo la Camera, con la risoluzione approvata in Assemblea lo scorso 28 maggio in esito all'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE e del Programma di lavoro annuale della Commissione europea per il 2026, ha sottolineato la necessità di perseguire un adeguato **bilanciamento** tra gli **obiettivi di decarbonizzazione** e il **rilancio della competitività** e della base industriale europea, garantendo in ogni caso il rispetto del principio della neutralità tecnologica nonché la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti e tenendo adeguatamente conto delle specificità dei singoli settori produttivi, come quello ceramico.

Indirizzi per l'azione negoziale del Governo con riferimento agli aspetti appena trattati, soprattutto in relazione a temi quali l'EU ETS e l'*automotive*, sono contenuti inoltre nelle risoluzioni approvate al termine delle discussioni che si sono svolte in occasione delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio alle Camere prima delle riunioni del Consiglio europeo.

Le politiche climatiche italiane

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Il rafforzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in sede europea operato dapprima con il *Green Deal* europeo e poi con il pacchetto *Fit for 55*, ha reso necessario l'aggiornamento del PNIEC adottato nel dicembre 2019, al fine di riflettere i mutamenti strategici nel frattempo intervenuti in sede europea. Di conseguenza, nel mese di settembre 2023 è stata trasmessa al Parlamento la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Dopo poco meno di un anno, con il comunicato stampa del 1° luglio 2024 è stato reso noto che i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti hanno inviato alla Commissione europea il testo definitivo del PNIEC.

Di seguito si riporta un'analisi delle emissioni di gas serra rispetto agli scenari e alle politiche individuati dal PNIEC, tratta principalmente dai dati più aggiornati, trasmessi al Parlamento nell'aprile scorso con la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al DFP 2026.

> ***Approfondimenti:***
> Per un approfondimento dei contenuti del PNIEC si veda il paragrafo "Il PNIEC" del tema "Cambiamenti climatici".

La relazione sulle emissioni di gas serra allegata al DFP 2026

Il quadro degli obiettivi al 2030

La relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al DFP 2026 sottolinea che "l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas serra del -55% netto al 2030 a livello UE, si traduce in una riduzione a livello europeo del 62% per il settore ETS ed una del 40% per i settori non soggetti a ETS, calcolate rispetto all'anno 2005. In tale quadro sono stati inoltre revisionati gli impegni per il settore *Land Use, Land Use Change, and Forestry* (LULUCF), definiti con regolamento (UE) 839/2023 LULUCF, con un obiettivo europeo pari ad almeno 310Mt CO2 eq. al 2030. Similmente all'obiettivo del periodo precedente, l'obiettivo di riduzione per le emissioni dei settori ETS è applicato a livello europeo in maniera armonizzata e centralizzata, in capo ai gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva mentre la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativo ai settori Effort Sharing viene suddivisa tra gli Stati membri. Per l'Italia, in particolare, è stato stabilito un obiettivo di riduzione al 2030 pari al -43.7%, rispetto all'anno 2005 (Regolamento *Effort Sharing*), con la relativa allocazione annuale (AEA) per tutto il periodo a partire dal 2021" e che, per quanto riguarda il settore LULUCF, l'obiettivo al 2030 prevede "un assorbimento netto pari ad almeno -35.8 Mt CO2 eq".

Le recenti politiche per il raggiungimento degli obiettivi al 2030

Nel paragrafo della relazione intitolato "Politiche e misure con orizzonte post 2020 per il raggiungimento degli obiettivi al 2030" sono elencate le "principali politiche e misure introdotte dopo il 2020 e il cui impatto diretto o indiretto (nel caso di politiche volte principalmente al miglioramento della qualità dell'aria) è atteso negli anni successivi e considerato nella valutazione degli scenari di riduzione".

Tali politiche sono state adottate con:

- i decreti legislativi n. 199/2021 e n. 5/2026, attuativi delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. direttive RED II e RED III);
- il D.Lgs. 48/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il D.Lgs. 73/2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- i decreti di approvazione dei progetti di riqualificazione energetica degli immobili della P.A. Centrale (PREPAC), con cui sono stati stanziati 750 milioni di euro per il periodo 2021-2030;
- la delibera CIPESS 27 dicembre 2022 e il D.M. Ambiente 8 agosto 2023 finalizzati all'attuazione del Fondo nazionale reddito energetico.

Tale fondo è finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo, a servizio di edifici residenziali nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Alla misura sono destinati 200 milioni di euro;

- il D.L. 34/2019 s.m.i. che ha istituito "un apposito fondo da circa 900 milioni di euro fino al 2033 (poi 40 milioni di euro all'anno) per l'adozione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria nelle Regioni del Bacino Padano";

Si fa notare, come evidenziato nel tema "Qualità dell'aria", che la dotazione complessiva del Fondo, per il periodo 2021-2034, è pari a 1.244 milioni di euro, a cui si aggiungono 40 milioni di euro a decorrere dal 2035. In base alla riprogrammazione di *spending review* operata dall'art. 1, comma 716, della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), che ha spostato risorse dal triennio considerato dalla legge di bilancio (2026-2028) al triennio successivo (2029-2031), le risorse del fondo in questione sono state ridotte di 69,6 milioni nel 2026 e di 84,9 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

- la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che, all'art. 1, comma 498, istituisce un Fondo per l'attuazione delle misure del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), con una dotazione complessiva di 2,3 miliardi fino al 2035;
- il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, che ha stanziato quasi 4 miliardi di euro;

Per approfondimenti si veda il paragrafo "Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS)" del tema "La mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale";

- il D.M. Ambiente 21 luglio 2025 che ha determinato obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2025-2030 (c.d. Certificati bianchi);
- il D.M. Ambiente n. 137 del 4 ottobre 2022 relativo all'Avviso C.S.E. 2022 "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica" finalizzato alla realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle Amministrazioni comunali per un valore di 320 milioni di euro;
- il D.M. Ambiente n. 388 del 6 novembre 2024 che approva il Piano triennale 2025-2027 di ricerca di sistema elettrico per un importo di 242,3 milioni di euro;
- il D.M. Ambiente 16 novembre 2023, che definisce i programmi, progetti e attività da attuare nell'ambito dell'iniziativa *Mission Innovation* e, in particolare, delle missioni *Green Powered Future Mission* (GPFM) e *Clean Hydrogen Mission* (CHM). Tale decreto ripartisce le risorse destinate a *Mission Innovation*, pari a 502,7 milioni di euro;
- il D.L. 181/2023, che introduce disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;
- il D.M. Ambiente n. 346 del 10 ottobre 2024, che ha approvato la disciplina del meccanismo di contrattualizzazione a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico funzionale all'integrazione della generazione da fonti rinnovabili nel sistema elettrico;
- il D.D. Ambiente n. 125 del 28 marzo 2025 relativo all'Avviso C.S.E. 2025 "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica" finalizzato alla realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle amministrazioni comunali attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un valore di 232 milioni di euro;
- il D.M. Ambiente 19 giugno 2024 che incentiva fonti e tecnologie rinnovabili lontane dalla competitività di mercato o con costi operativi elevati;
- il D.M. Ambiente 30 dicembre 2024, di istituzione di un meccanismo di supporto transitorio con validità al 31 dicembre 2025 dedicato a fonti e tecnologie rinnovabili prossime alla competitività di mercato;
- il D.Lgs. 178/2025, con cui sono state operate modifiche e integrazioni al D.Lgs. 190/2024, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il D.L. 175/2025, che reca all'articolo 2 diposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili;
- il D.M. Ambiente 7 agosto 2025 per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cd. Conto Termico 3.0;
- D.M. Ambiente 28 ottobre 2025, recante applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

La relazione ricorda inoltre:
- l'approvazione del PNRR;
- una serie di misure in corso di definizione, tra le quali quelle per lo sviluppo dell'idrogeno e la predisposizione del Piano sociale per il clima (v. *infra*).

Approfondimenti:
Per un approfondimento sulle politiche nazionali in materia di energia si veda il focus "Le politiche energetiche".

Le proiezioni e gli obiettivi per il periodo 2021-2030

Le seguenti tabelle (che sintetizzano le tabelle III.3.1 e III.3.3 della relazione di cui trattasi) riportano le stime elaborate nell'ambito dello "scenario di riferimento" e dello "scenario con politiche aggiuntive" relativamente alle emissioni dei settori non-ETS (o emissioni *Effort Sharing* - ESR) che, per quanto detto in precedenza, rappresentano la quota delle emissioni di gas serra su cui occorrerà agire per raggiungere gli obiettivi fissati dall'UE.

La relazione chiarisce che:

- i dati relativi allo **scenario di riferimento** "non includono tutte le misure previste per il conseguimento dei target previsti dal PNIEC 2024 né le misure di recente emanazione, ma **solo le misure attive al 2022**";
- lo **scenario con politiche aggiuntive** mostra l'andamento atteso delle emissioni con l'adozione delle politiche **individuate dal PNIEC** 2024".

Scenario di riferimento *(tabella III.3.1)*

($MtCO_2Eq.$)	**2005**	**2024**	**2025**	**2030**	**2050**
Emissioni ESR	*343*	*260*	*263*	*236*	*188*
Obiettivi ESR (AEA)	*n.a.*	*250*	*241*	*194*	*n.a.*
Distanza dagli obiettivi	***n.a.***	***+10***	***+22***	***+42***	***n.a.***

Scenario con politiche aggiuntive *(tabella III.3.3)*

($MtCO_2Eq.$)	**2005**	**2024**	**2025**	**2030**	**2050**
Emissioni ESR	*343*	*260*	*263*	*201*	*108*
Obiettivi ESR (AEA)	*n.a.*	*250*	*241*	*194*	*n.a.*
Distanza dagli obiettivi	***n.a.***	***+10***	***+22***	***+7***	***n.a.***

Le conclusioni della relazione

La relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al DFP 2026 evidenzia, in relazione allo **scenario PNIEC**, che "qualora vengano attuate tutte le misure pianificate, **si prevede** una riduzione delle emissioni totali dal 2005 al 2030 di poco più del 53%. In particolare, per le emissioni soggette ad ETS ci si aspetta **una riduzione** di circa il 69%, mentre per quelle **ESR di circa il 41%**".

La stessa relazione sottolinea che "nel settore dei trasporti è prevista una diminuzione delle emissioni dovuta alla imponente elettrificazione del trasporto auto e, parallelamente, alla penetrazione di biocarburanti, nonché ad un contenimento della crescita della domanda di trasporto privato e dallo *shift* modale del trasporto merci da gomma a ferrovia. Nel settore residenziale si delinea una diminuzione delle emissioni per l'elevato tasso di ristrutturazione degli edifici, il costante efficientamento e la progressiva elettrificazione del settore soprattutto grazie alla massiccia penetrazione di pompe di calore, in linea con la direttiva EPBD (Case Green). Tuttavia, al fine di promuovere una ulteriore riduzione delle emissioni climalteranti nei settori ricadenti in ambito ESR (trasporti e civile in primis) una modifica della generazione se non accompagnata da una variazione dei consumi in termini di entità o vettori impiegati, determina vantaggi contenuti. In conclusione, l'evoluzione attesa al 2030 attesta che, anche nello scenario di policy PNIEC sebbene preveda l'adozione di un numero considerevole di misure aggiuntive, **un gap dovrebbe ancora essere colmato per raggiungere il target previsto dall'Effort Sharing ovvero -43,7% al 2030** rispetto ai livelli del 2005".

Per il settore LULUCF la relazione evidenzia che le proiezioni aggiornate derivanti dallo scenario di riferimento consentono il **raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti dal regolamento LULUCF**, sia per il periodo 2021-2025 che 2026-2030, e che "vista l'assenza di politiche e misure aggiuntive rispetto a quelle già incluse nello scenario di riferimento adottate, non è stato elaborato nessuno scenario aggiuntivo rispetto allo scenario di riferimento".

Le disposizioni approvate nella legislatura in corso

Di seguito si illustrano le principali disposizioni approvate, nella legislatura in corso, in materia di contrasto ai cambiamenti climatici, ma non in senso lato: non vengono infatti considerate diverse norme che, pur avendo un importante impatto in termini di riduzione delle emissioni, rientrano in settori di intervento

specifici quali, in particolare, quelle in materia di energia (si rinvia in proposito al focus "Le politiche energetiche").

Disposizioni relative al Fondo italiano per il clima

Come ricordato nella recente relazione della Corte dei conti allegata alla deliberazione n. 45/2026/G, il Fondo Italiano per il Clima è un fondo rotativo istituito dalla legge di bilancio 2022 (per la precisione dai commi 488-497 della legge 234/2021) "con dotazione pari a 840 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 (e 40 milioni annui dal 2027). Esso costituisce lo strumento pubblico nazionale per mobilitare risorse a favore dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, con l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico. In particolare, gli obiettivi principali del Fondo possono così sintetizzarsi: contribuzione a interventi di mitigazione e adattamento nei Paesi partner della cooperazione italiana; aumento della finanza climatica globale nell'ambito dell'impegno italiano verso il Sud del mondo; promozione del settore privato (es. fondi di investimento etici) nel settore ambientale e climatico".

Si ricorda che la disciplina di dettaglio del Fondo è stata emanata, in attuazione del comma 488, con il D.M. 21 ottobre 2022. Inoltre, in attuazione del comma 496, che ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e delle modalità di composizione e funzionamento del Comitato direttivo del fondo in questione, è stato emanato il D.M. 21 ottobre 2022, come modificato dal D.M. 15 giugno 2023. Si ricorda inoltre che, con il decreto interministeriale 27 gennaio 2026, sono state disciplinate le modalità di attuazione della garanzia statale nell'ambito del Fondo in questione.

La disciplina primaria del Fondo in questione ha subito numerose modifiche nella legislatura in corso.

Il comma 2-*bis* dell'art. 45 del D.L. 13/2023 (c.d. decreto-legge PNRR 3) ha previsto l'**impignorabilità delle risorse del Fondo**.

L'articolo 13 del D.L. 181/2023, ha rifinanziato il Fondo italiano per il clima in misura pari a **200 milioni di euro per l'anno 2024** per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

Si fa notare che alle risorse del Fondo italiano per il clima sono state apportate riduzioni, anche consistenti, in più occasioni. Si ricorda in particolare l'art. 45, comma 2-*ter*, del D.L. 13/2023, che ha previsto una riduzione di 90 milioni di euro per il triennio 2023-2025. Ulteriori riduzioni, seppur decisamente più contenute (dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro), sono state disposte dall'art. 12, comma 6, lett. d), del D.L. 215/2023, e dall'art. 14, comma 4-bis, lett. e), del D.L. 60/2024).

L'art. 1, comma 542, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha disposto l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo. Con la sezione II della medesima legge è stata operata una **riprogrammazione delle risorse del Fondo**, che determina una riduzione di 280 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026. Nella succitata relazione della Corte dei conti viene inoltre sottolineato che, con la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), "le risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2022, che non sono state impegnate e trasferite, pari a 840 milioni di euro, venivano reiscritte nella competenza degli esercizi per gli anni 2027-2028-2029, frazionate in tre quote annuali di 280 milioni di euro".

L'articolo 15, comma 4, del D.L. 60/2024, ha integrato la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei **limiti di rischio**, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale.

L'articolo 10, comma 11, del D.L. 89/2024, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di **investimento delle risorse del Fondo** italiano per il clima da destinare, anche in parte, **a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei**. In attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. 30 ottobre 2024 è stato stabilito (dall'art. 7) che "le risorse del Fondo Clima destinate a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei sono individuate **in misura non inferiore al 70 per cento** del predetto Fondo".

Per approfondimenti sulla *governance* e sull'utilizzo delle risorse del Fondo si rinvia alla succitata delibera della Corte dei conti.

Il recepimento delle nuove direttive ETS

La delega per il recepimento delle direttive UE 2023/958 e 2023/959 in materia di *emission trading system* (ETS) è recata dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023). Oltre ai criteri di delega generali previsti dalla disciplina nazionale sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE (v. art. 32 della legge 234/2012), l'art. 12 della legge 15/2024 contiene una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.

In attuazione di tali disposizioni, il recepimento delle citate direttive è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. 10 settembre 2024, n. 147, che ha operato numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. 47/2020.

Tra le principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 147/2024 nel testo del D.Lgs. 47/2020, in recepimento delle disposizioni delle succitate direttive, si segnalano:

- l'inclusione nell'EU ETS del **trasporto marittimo** (nuovi articoli da 12-*bis* a 12-*octies*);
- la previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. **ETS 2**) che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai "combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori" (nuovo allegato I-bis al D.Lgs. 47/2020). La disciplina di tale sistema ETS 2 è recata dal nuovo Capo V-bis (che comprende gli articoli da 42-ter a 42-noviesdecies) del D.Lgs. 47/2020. Tali articoli prevedono, tra l'altro, la messa all'asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo V-bis, nonché che, sempre a partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente "può estendere le attività di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori", a determinate condizioni. Viene inoltre previsto, in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia, il rinvio al 2028 dell'inizio della vendita all'asta delle quote disciplinate dal capo V-*bis*;
- le modifiche relative all'autorità nazionale competente. Una prima modifica (operata all'art. 4) riguarda il **Comitato ETS** (autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87) che viene organizzato in due sezioni, la seconda delle quali competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956, istitutivo di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Viene inoltre prevista (dall'art. 4-*bis*) l'istituzione del **Comitato ETS 2** quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni del capo V-*bis*.

In virtù delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2024, sono stati emanati:
- il D.M. Ambiente 4 novembre 2024 (recante "Disciplina del funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica");
- il D.M. Ambiente 11 novembre 2024 (recante "Funzionamento del Comitato ETS2 e della Segreteria tecnica ETS2");
- il D.M. Ambiente 26 maggio 2025 (recante "Definizione delle modalità di attribuzione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS2 e della Segreteria tecnica ETS2");
- il D.M. Ambiente 30 luglio 2025 (recante "Disciplina dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS e della Segreteria tecnica").

Si fa notare che l'art. 2 del regolamento (UE) 2026/667 (che ha modificato la c.d. legge europea sul clima soprattutto al fine di fissare un traguardo climatico intermedio dell'Unione per il 2040) ha **rinviato al 2028 l'operatività dell'ETS2**.

Proventi delle aste delle quote di emissione

Numerose disposizioni relative ai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 sono state introdotte nel corso dell'attuale legislatura.

L'art. 45, comma 1, del D.L. 13/2023 (c.d. decreto-legge PNRR 3) prevede che – nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e al Ministero delle imprese e del *Made in Italy* – un importo fino al limite **massimo annuo di 3 milioni di euro** può essere destinato alle **spese per il supporto tecnico-operativo** assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione di una serie di attività (elencate dal comma 7 dell'art. 47 del D.Lgs. 47/2020) volte principalmente alla riduzione delle emissioni di gas serra.

L'articolo 4-*octies* del D.L. 181/2023 modifica il comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs. 47/2020, al fine di incrementare di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l'ammontare della misura massima della parte dei proventi delle aste ETS destinata al **Fondo per la transizione energetica nel settore industriale**.

Si fa notare che tale comma 8 è stato successivamente riscritto dal succitato D.Lgs. 147/2024. Il nuovo testo prevede, in particolare, che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa all'ETS, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, nonché, nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Sul punto interviene l'articolo 3 del D.L. 19/2025. Tale articolo (che si occupa delle misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese) dispone, al comma 1, la **destinazione, per l'anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo** per la transizione energetica nel settore industriale. I successivi commi 2 e 3 provvedono alla copertura degli oneri introdotti dal comma 1, mediante utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, **in deroga agli ordinari criteri di ripartizione**.

Ulteriori modifiche sono recate dall'art. 6, comma 6-*bis*, del D.L. 21/2026. In particolare tale comma aggiuntivo prevede l'individuazione di una nuova attività a cui è possibile **destinare i proventi delle aste ETS**: l'**incentivazione del riequilibrio modale dal trasporto stradale di merci a quello marittimo e ferroviario**, ivi comprese le misure previste dalla legge di stabilità 2016 (in particolare dall'articolo 1, commi 647 e 648 della legge n. 208/2015, su *Sea Modal Shift* e *Ferrobonus*) e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC)

Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) è stato approvato con il D.M. Ambiente n. 434 del 21 dicembre 2023, pubblicato nella G.U. del 20 febbraio 2024.

L'importanza delle politiche di adattamento è stata recentemente evidenziata nella Relazione per Paese 2025, ove si legge che "arrestare tutte le emissioni di gas a effetto serra non sarebbe ancora sufficiente per impedire gli effetti sul clima già in atto. Anche l'adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto una componente fondamentale della politica climatica. L'Italia si trova in due delle tre regioni individuate come punti critici di rischi climatici, più colpite dai cambiamenti climatici: l'Europa meridionale e le regioni costiere a bassa altitudine. L'Italia è vulnerabile a eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici come alluvioni (comprese le alluvioni costiere), siccità, ondate di calore e incendi boschivi. Presenta inoltre un deficit elevato di protezione dal clima. Tra il 1980 e il 2023 l'Italia ha registrato 21.822 decessi e quasi 134 miliardi di EUR di perdite economiche a causa di eventi meteorologici e climatici estremi. Nello stesso periodo, tuttavia, solo il 4 % dei danni economici era assicurato, rispetto al 62 % della Danimarca. Si stima che i costi annuali dei cambiamenti climatici per le infrastrutture ammontino a circa 2 miliardi di EUR. Le proiezioni indicano un impatto sul PIL pro capite del 3,7% nel 2050 e dell'8,5% nel 2080".

In attuazione di quanto previsto dal PNACC, con il D.M. Ambiente 16 dicembre 2025 si è provveduto all'istituzione dell'**Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici**.

Tale osservatorio, in base al disposto dell'art. 1 del citato decreto ministeriale, "svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento stabilite dal PNACC, oltre che di analisi e confronto, per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione del PNACC" e in particolare, in base alle indicazioni del PNACC, "cura l'aggiornamento periodico del PNACC; aggiorna nel tempo le azioni di adattamento individuate dal PNACC e le relative priorità di intervento; individua le specifiche fonti di finanziamento per l'attuazione delle azioni individuate dal PNACC".

Si fa notare che il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero dell'ambiente destina al settore di intervento "Rischi e adattamento climatico" circa **1,3 miliardi di euro** (pari al 37,5% della dotazione complessiva del medesimo piano).

Agenzia "Italia Meteo"

L'art. 9 del D.L. 76/2024 ha introdotto disposizioni volte ad estendere, per l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo", le **facoltà di assunzione di personale** previste per gli enti di nuova istituzione per un ulteriore periodo di cinque anni.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dall'art. 1 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025):

- il comma 253 autorizza l'Agenzia a prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i **comandi del personale** proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso;
- il comma 254 riconosce un'**indennità di amministrazione al personale** della medesima Agenzia, nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'università e della ricerca appartenenti alle corrispondenti aree del comparto funzioni centrali;
- i commi 297-301 recano norme volte al **rafforzamento della capacità amministrativa** del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e dell'Agenzia "ItaliaMeteo".

L'articolo 18 del D.L. 25/2026 novella la disciplina dell'Agenzia «ItaliaMeteo» – recentemente commissariata dalla legge di bilancio 2026 – al fine di:

- ampliare le possibilità di proroga del personale comandato e dei contratti di lavoro flessibile, estendendole altresì agli incarichi individuali di lavoro autonomo (co. 1, lett. a));
- prorogare, al 30 giugno 2026, il termine entro il quale il Commissario straordinario è tenuto alla presentazione della proposta del nuovo statuto dell'Agenzia (co. 1, lett. b), n. 1));
- stabilire che l'Agenzia ha sede in Roma e che il Commissario straordinario si avvale, per l'esercizio dei compiti ad esso assegnati, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (co. 1, lett. b), n. 2);
- disciplinare il conferimento dell'incarico del nuovo direttore e la durata dell'incarico dei componenti del collegio dei revisori (co. 1, lett. c)-d)).

L'art. 1, comma 14, del D.L. 144/2026, modifica i commi 253 e 298 della legge di bilancio per il 2026 al fine di:

- autorizzare l'Agenzia «Italia Meteo» a prorogare, fino al 30 giugno 2027, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso, nonché gli incarichi individuali di lavoro autonomo (lett. a));
- prorogare al 28 febbraio 2027 il termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto di «Italia Meteo» da parte del Commissario straordinario dell'Agenzia (lett. b)).

Il Piano sociale per il clima (PSC)

L'articolo 2, comma 2, del D.L. 19/2025, definisce alcune **finalità prioritarie** del PSC. Viene infatti stabilito che, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955 (che disciplina, tra l'altro, la presentazione da parte di ogni Stato membro di un apposito piano sociale per il clima), nell'ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e

microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

I commi 774-782 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano inoltre la gestione contabile (comma 774), nonché l'**assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi** (commi 775-777), delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC): sia di quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'UE sia dei cofinanziamenti nazionali. Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 778-781) e individuati i **possibili utilizzi delle risorse** del medesimo Piano (comma 782).

In particolare:

- il comma 775 prevede, tra l'altro, che con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dalla decisione di approvazione del PSC da parte dell'UE, si provvede all'assegnazione delle risorse del PSC.
- il comma 782 prevede che le risorse per l'attuazione del PSC possono essere utilizzate per le finalità previste: dai commi 282 e 283 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) in materia di contrasto al disagio abitativo; dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per le iniziative del Piano casa Italia; e dai commi 613-615 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

Come ricordato nella sezione Piano Sociale per il Clima del sito *web* del MASE, il **6 agosto 2026** il **Piano** è stato **trasmesso alla Commissione europea**.

Nella risposta all'interrogazione 3/02866, resa dal Ministro dell'ambiente nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 9 settembre 2026, viene evidenziato che il PSC impegna complessivamente 9,3 miliardi di euro "di cui circa 7 miliardi di euro provenienti dal Fondo sociale europeo per il clima e oltre 2,3 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale.

Le principali linee di intervento riguardano innanzitutto il settore dell'edilizia, al quale sono destinati oltre 3,2 miliardi di euro per la riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica e degli immobili delle microimprese vulnerabili. L'obiettivo è migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e alleggerire i costi sostenuti da famiglie e imprese.

Un secondo ambito riguarda l'elettrificazione dei consumi domestici, con oltre 95 milioni di euro destinati a sostenere le famiglie vulnerabili nell'adeguamento delle proprie utenze e dei propri impianti.

Particolarmente rilevanti sono poi le misure per la mobilità sostenibile, che possono contare su oltre 4,6 miliardi di euro: da un lato, si prevede il potenziamento del trasporto pubblico collettivo e condiviso; dall'altro, viene introdotto il cosiddetto Conto mobilità, che consentirà ai beneficiari di accedere al servizio di trasporto sostenibile attraverso contributi annuali modulati in base al livello di vulnerabilità.

Per attenuare gli effetti economici dell'introduzione dell'ETS2 è inoltre previsto il Bonus Sociale Energia Plus, con una dotazione di 1,34 miliardi di euro per il periodo 2028-2031, destinato alle famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro e rivolto a circa 4 milioni di nuclei familiari ogni anno.

Infine, il Piano investe 85 milioni di euro anche nel rafforzamento della capacità amministrativa attraverso sistemi informativi, sportelli di assistenza, attività di comunicazione e strumenti di monitoraggio.

In conclusione, il Piano combina misure immediate di sostegno al reddito e interventi strutturali di lungo periodo, con l'obiettivo di garantire che la transizione climatica non pesi in modo sproporzionato su famiglie, microimprese e utenti più vulnerabili, ma rappresenti un'opportunità di sviluppo sostenibile e inclusivo per tutto il Paese".

Cattura e stoccaggio della CO2

L'articolo 7 del D.L. 181/2023 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162/2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2, specificando alcuni **aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni** allo stoccaggio di CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del decreto-legge, l'urgenza delle misure in questione deriva dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti *Hard To Abate* (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. 181/2023 ha previsto la predisposizione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di uno studio propedeutico, tra l'altro, a:

- effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO2 (*Carbon Capture, Utilization and Storage* - CCUS), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa;
- elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio di CO2, nonché schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto;
- effettuare l'analisi di fattibilità e sostenibilità dei processi di cattura della CO2 per le diverse tipologie di utenza;
- individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio di CO2 nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (*Hard To Abate*), e termoelettrico.

In attuazione di tale disposizione il MASE ha pubblicato lo Studio CCUS - Analisi degli aspetti tecnici, economici e normativi funzionali allo sviluppo della filiera CCUS.

Si ricordano inoltre le disposizioni recate dall'art. 8 del D.L. 89/2024, che provvede a modificare l'**assetto organizzativo** delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. Nello specifico, sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO2 (**Comitato CCS**) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.

L'art. 11, comma 4, del D.L. 21/2026, prevede la **definizione, da parte dell'ARERA** (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) – nelle more dell'adozione di una disciplina organica della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione di apposite competenze regolatorie alla medesima Autorità –, di un **quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio** del biossido di carbonio, nonché per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi.

Ulteriori disposizioni

Numerose disposizioni in materia di cambiamenti climatici sono contenute nell'art. 45 del D.L. 13/2023 (c.d. decreto-legge PNRR 3).

I commi da 2-*quater* a 2-*octies* istituiscono presso il CREA il **Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale**. Tali crediti non possono essere utilizzati né nel mercato EU-ETS né nel mercato CORSIA (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*) e rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile. Le modalità di certificazione dei crediti ai fini dell'iscrizione nel Registro e la gestione del Registro stesso sono definite da linee guida adottate con decreto interministeriale previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Elementi di informazione in proposito sono stati forniti in risposta all'interrogazione 5/02335.

Ulteriori norme sono recate dall'art.12 del D.L. 44/2023, che modifica la disciplina della figura dell'**Inviato speciale per il cambiamento climatico** (introdotta dall'art. 17-*novies* del D.L. 80/2021), prevedendo in particolare che a tale incarico possano essere nominati anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione. I commi 5-*ter* e 5-*quater* dell'articolo 13 del D.L. 200/2025 estendono, agli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione del compenso dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e per le spese di missione del medesimo soggetto. È altresì disciplinata la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, pari complessivamente a circa 0,7 milioni di euro per il biennio 2026-2027.

Degno di nota è inoltre il D.M. economia e finanze 13 ottobre 2025 (come modificato e integrato dai successivi D.M. 5 giugno 2026 e D.M. 7 agosto 2026), con cui è stato effettuato il **riparto del Fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato** per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, che destina complessivamente, per il periodo 2027-2035:

- 188 milioni di euro per la partecipazione dell'Italia al *Green Climate Fund* (GCF);
- 100 milioni di euro quale contributo al Fondo per rispondere alle perdite e danni causati dai cambiamenti climatici, denominato "*Fund for Responding to Loss and Damage*" (FRLD), entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC).

L'articolo 2 del D.L. 177/2026, in corso di conversione, prevede l'istituzione (nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente) del "**Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**" destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

Lavori parlamentari recenti o in corso

Il parere della Commissione XIV sulla proposta di modifica della direttiva EU ETS

Nel documento approvato nella seduta del 21 ottobre scorso, a conclusione dell'esame della proposta di modifica della direttiva EU ETS (COM(2026) 616 final), la Commissione XIV (Politiche dell'UE) ha ritenuto tale proposta **non conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità**.

Nel dettaglio, la Commissione ritiene che la proposta sia:

- non conforme al principio di sussidiarietà, in quanto: non risultano adeguatamente dimostrate la necessità e il valore aggiunto dell'inclusione uniforme nell'EU ETS degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani; e non risulta adeguatamente dimostrata la necessità di predeterminare a livello dell'Unione le specifiche priorità di impiego di almeno il 50 per cento dei proventi ETS da parte degli Stati membri, potendo l'obiettivo comune della decarbonizzazione essere perseguito lasciando maggiori margini nella scelta degli strumenti in funzione delle differenti condizioni industriali, energetiche e infrastrutturali nazionali;
- non conforme al principio di proporzionalità, in quanto, tra l'altro: le modifiche alla riserva stabilizzatrice del mercato

e il mantenimento dell'attuale meccanismo previsto in caso di eccessive fluttuazioni dei prezzi delle quote non appaiono adeguatamente calibrati rispetto all'obiettivo della proposta di perseguire una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi; la nuova condizionalità per l'assegnazione gratuita impone investimenti pari al valore economico del 100% delle quote assegnate, incide sulla liquidità delle imprese maggiormente esposte al *carbon leakage* e non è subordinata alla verifica delle condizioni tecnologiche, energetiche e infrastrutturali necessarie alla realizzazione degli investimenti, mentre elementi determinanti per quantificarne concretamente l'onere sono rinviati ad atti delegati; la progressiva riduzione delle quote gratuite nei settori interessati dal CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) non è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità del meccanismo di prevenire il *carbon leakage* e non tiene adeguatamente conto del rischio residuo per le esportazioni verso mercati nei quali non opera un prezzo del carbonio comparabile.
Si ricorda inoltre che il Governo – in risposta all'interrogazione 5/05492, resa nella seduta della Commissione X del 23 giugno 2026 – ha sottolineato che "in merito alla posizione italiana sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sul sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), il Governo ritiene essenziale che la prossima revisione dei due strumenti sia affrontata in modo coordinato, tenendo conto della stretta interdipendenza tra la progressiva eliminazione delle assegnazioni gratuite e la piena operatività del CBAM. L'Italia considera prioritario verificare, sulla base di evidenze concrete e di un'approfondita valutazione d'impatto, l'effettiva capacità del CBAM di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (cosiddetto «*carbon leakage*»), e di garantire condizioni di concorrenza eque tra produttori europei e concorrenti extra-UE. In tale contesto, appare necessario che ogni decisione relativa alla progressiva eliminazione delle quote gratuite sia adeguatamente calibrata rispetto ai risultati conseguiti dal meccanismo CBAM. Parallelamente, il Governo ritiene fondamentale assicurare, anche oltre il 2030, adeguate misure di compensazione dei costi indiretti derivanti dal sistema ETS. Quanto sopra vale in particolare per i settori industriali maggiormente esposti alla concorrenza internazionale, e caratterizzati da elevata intensità energetica. L'Italia evidenzia inoltre la necessità di affrontare, nell'ambito della revisione del sistema ETS, il tema della competitività delle esportazioni europee verso i mercati extra-UE. Infatti, mentre il CBAM è concepito per riequilibrare i costi climatici associati alle importazioni, le produzioni europee destinate all'esportazione continuano a sostenere integralmente gli oneri derivanti dal sistema ETS, con possibili effetti negativi sulla loro capacità competitiva nei mercati globali".

Attività di indirizzo e controllo

Il tema del contrasto ai cambiamenti climatici è costantemente al centro dell'attività di indirizzo e controllo del Parlamento.

Tra gli atti più recenti si ricorda l'interrogazione 5-03326, in risposta alla quale, nel gennaio 2025, il Governo ha evidenziato, dopo aver illustrato gli obiettivi e le misure previsti dal PNIEC, che "il percorso di decarbonizzazione, sarà ulteriormente dettagliato nell'aggiornamento della «**Strategia italiana di Lungo Termine sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**». In coerenza con le necessarie modifiche dell'ordinamento nazionale che il Governo ed il Parlamento vorranno assumere in tale materia, la possibile ripresa della produzione di energia da fonte nucleare potrà pertanto avere un ruolo rilevante anche nella redazione di tale Strategia, orientata verso un orizzonte temporale al 2050, in conformità all'obiettivo sul raggiungimento della neutralità climatica entro quella data, stabilito dall'Unione europea".

Ancora più recente la mozione 1-00408 e abb. (approvata nel marzo 2025) che impegna il Governo, tra l'altro, a intervenire in sede comunitaria per individuare misure in linea con la disciplina degli aiuti di Stato volte a **mitigare gli impatti economici dell'ETS**, in particolare per il settore energetico e sugli eventuali effetti distorsivi sulla competitività degli Stati appartenenti all'UE, nonché a "favorire in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, recepito nell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, così come modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2024 il ricorso all'utilizzo dei proventi delle aste ETS per calmierare i prezzi delle bollette di cittadini e imprese, valutando altresì un incremento della quota destinata a finanziare interventi strutturali per la decarbonizzazione dei settori industriali manifatturieri, come previsto dalla direttiva (Ue) 2018/410 e dalle nuove prescrizioni del pacchetto «*Fit for 55*»".

Con la risoluzione 6/00179, approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta del 22 ottobre 2025, si è impegnato il Governo, tra l'altro, a "sostenere il rilancio della competitività europea attraverso ... l'**indicazione di obiettivi climatici realistici**".

Degna di nota anche la mozione 1/00596, approvata nella seduta dell'Assemblea della Camera del 30 luglio 2026, che, tra l'altro, impegna il Governo a "valutare di adottare, nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, una Strategia nazionale per la **sicurezza climatica delle montagne italiane**".

Disegni di legge in corso d'esame

Il ddl n. 1623, recante delega al Governo per la determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** e all'esame della 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato, individua, all'art. 27, principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP **relativi al contrasto ai cambiamenti climatici**.

Si ricorda inoltre che è all'esame del Senato il disegno di legge n. 1836 recante "Delega al Governo per la definizione di un quadro legislativo di riferimento per la filiera ***carbon capture, utilization and storage*** (CCUS), nonché disposizioni per la disciplina dello sviluppo dell'idrogeno, dell'assetto regolatorio del settore

e delle relative infrastrutture di rete, e del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia".

L'art. 9 del ddl concorrenza 2026 (A.C. 3120) provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dall'istituzione (operata dal medesimo ddl) del fondo per la trasformazione della rete di distribuzione dei carburanti verso la mobilità verde, avente una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, **tramite l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste ETS**.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.